



CAMPAGNA DI FECONDAZIONE E REGOLAMENTO DELLA RIPRODUZIONE EQUINA IN SARDEGNA

(Legge 15 gennaio 1991 n. 30 – D. G. R. 4/35 del 1995 - D.M. 19 luglio 2000 n. 403)

ANNO 2014

INDICE

Regolamento del Programma di Riproduzione	pag. 3
<u>Parte generale</u>	
Regolamento della Campagna di fecondazione	pag. 4
Allegati	
Campagna di fecondazione Stagione 2014	
A – Classificazione stalloni e relativi oneri	pag. 9
B – Oneri servizi di fecondazione per riproduttori operanti in F.A. con seme congelato	pag. 15
C – Elenco Veterinari fecondatori	pag. 18
D – Elenco Operatori di F.A. laici	pag. 20
E – Elenco Centri di Produzione	pag. 20
F – Elenco Centri di Inseminazione	pag. 21
G – Elenco Recapiti	pag. 21
H – Elenco Gruppi di raccolta embrioni	pag. 21
<u>Parte speciale</u>	
A – Centri di produzione di materiale seminale	pag. 23
B – Centri di inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato	pag. 29
C – Recapiti di materiale seminale e/o embrioni ed ovociti equini e/o asinini	pag. 32
D – Gruppi di raccolta embrioni per la specie equina e/o asinina	pag. 35
E – Centri di produzione di embrioni equini e asinini	pag. 38
<u>Modulistica</u>	pag. 42
<u>Codice di Disciplina</u>	pag. 51

Il presente Regolamento disciplina e riordina le attività e le norme pubbliche che regolano la riproduzione equina ed asinina nel territorio della Regione Sardegna, già affidate, mediante la delibera della GR 4/35 del 1995, all'ex Istituto Incremento Ippico della Sardegna le cui funzioni sono attualmente assegnate al Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico (DIRIP) dell'Agenzia Agris Sardegna.

Esso si riferisce a tutti gli equidi riproduttori operanti nei limiti della Regione Sardegna iscritti ai competenti Libri Genealogici o al Registro Anagrafico delle razze riconducibili a gruppi etnici locali o anche a quei riproduttori d'interesse locale non iscritti ad alcun Libro Genealogico né Registro anagrafico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente Regolamento si rimanda alla Normativa nazionale di riferimento derivante dalla Legge 30/91 e successivi decreti, regolamenti e circolari ed all'osservanza delle collegate Direttive Comunitarie.



PARTE GENERALE

Campagna di Fecondazione 2014

L'inizio della Campagna di Fecondazione per l'anno 2014 è stabilito a partire da LUNEDI' 17 Febbraio nella sede di Su Padru - Centro di Riproduzione Equina.

L'unità di Tanca Regia del Centro di Riproduzione Equina svolgerà attività di Recapito del materiale seminale. A seconda delle disponibilità si potrà autorizzare l'eventuale apertura di altre stazioni di fecondazione a gestione pubblica diretta o indiretta.

L'attività di fecondazione sarà regolata secondo i criteri elencati nella parte speciale: [Regolamento della Campagna di Fecondazione](#)

L'attività di fecondazione sarà regolata secondo i criteri di seguito elencati:

1) Norme generali per l'accesso al Servizio di fecondazione

Gli allevatori/proprietari delle fattrici interessati ad usufruire del servizio di fecondazione possono presentare richiesta scritta da inviare al Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico (DIRIP), utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile presso gli uffici e/o contenuta nel presente regolamento e più precisamente dovranno inviare per posta o presentare

- Il **MOD.1**, per l'ottenimento dell'assegnazione di un determinato stallone tra quelli disponibili di cui all' **Allegato A/Allegato B**: **compilato correttamente in tutte le sue voci. (I modelli non compilati correttamente o contenenti dati parziali o incompleti non verranno esaminati)**

L'assegnazione dello stallone richiesto avverrà compatibilmente con la disponibilità del riproduttore, tenuto conto del numero massimo di monte assegnate allo stesso per l'anno in corso, della **compatibilità delle linee sportive (il tasso di monta di ciascuno stallone è relativo tassativamente ad accoppiamenti nell'ambito della stessa linea sportiva: corsa - corsa, sella - sella; tutte le variazioni sella - corsa saranno accettate esclusivamente in virtù del pagamento di un'integrazione di € 100.00, fatti salvi quei casi nei quali lo scopo della scelta sia seriamente motivato, tecnicamente condiviso dai responsabili del Dipartimento e debitamente autorizzato dal Direttore dello stesso)**, delle **condizioni di sanità generale e riproduttiva** e della priorità attribuibile a quegli allevatori/proprietari che potranno dimostrare il valore genetico sportivo dei propri soggetti, con dati formali ed oggettivi, mediante idonee autocertificazioni e dimostrando di voler contribuire, in misura tangibile, alla raccolta e catalogazione delle informazioni qualificanti relative all'allevamento

Di norma le monte degli stalloni inquadrati nel Primo livello, saranno riservate alle "fattrici elitarie" di cui alla Deliberazione del CdA dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna n° 14 del 24/02/2005 e successive integrazioni. Allo scopo di poter dare riscontro alle richieste nei tempi più rapidi possibili, i richiedenti dovranno compilare il mod.1, precisando tassativamente tutti i dati richiesti, ed indicare nella domanda un numero di fax o un indirizzo e-mail.

2) Variazione dell'assegnazione del riproduttore

In presenza di motivazioni opportunamente argomentate o per indisponibilità del riproduttore assegnato per cause sanitarie, funzionali e/o tecniche legate al Centro di Produzione del materiale seminale, può essere concessa la variazione dell'assegnazione dello stallone a titolo gratuito. In caso di variazioni non opportunamente motivate dalle fattispecie sopraindicate è previsto **il pagamento dell'ulteriore 50% degli oneri di servizio di monta agevolati stabiliti per il riproduttore richiesto**.

3) Autorizzazioni Stazioni di Monta

Il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni a gestire stazioni di monta equina pubbliche e private da parte del DIRIP è subordinato alla presentazione di apposita domanda di cui al **MOD.2** allegato al presente Regolamento ed al pagamento del diritto di **€ 300,00** per l'istruzione della pratica, tassativamente entro e non oltre il **15 Febbraio dell'anno di riferimento**. I gestori delle citate strutture sono tenuti alla puntuale conoscenza ed osservanza delle norme vigenti in materia di riproduzione equina (L. 30/91 e D.M.403/2000). Essi dovranno, inoltre, provvedere all'ottenimento, tassativamente entro e non oltre il **31 Marzo dell'anno di riferimento**, di un numero adeguato di Bollettari per la registrazione degli atti fecondativi (CIF), da richiedere previa compilazione del **MOD. 4**, presso gli uffici del DIRIP previo pagamento di **€ 20,00** per ciascun bollettario. Al termine della campagna di fecondazione e comunque entro e non oltre il **31 Agosto dell'anno di riferimento**, sono tenuti a consegnare al DIRIP stesso i bollettari non utilizzati e gli estratti di monta correttamente compilati. I gestori che consegneranno tali allegati in ritardo saranno tenuti a corrispondere al DIRIP la somma di **€ 5,00 per ogni giorno di ritardo** rispetto al termine massimo più sopra stabilito. Ai gestori che, senza giustificato motivo rappresentato formalmente per iscritto, non abbiano provveduto nei termini previsti alla riconsegna dei bollettari potrà non essere concessa l'autorizzazione per l'anno successivo.

Si rammenta che l'emissione del CIF deve immediatamente seguire l'intervento fecondativo e che, pertanto, è da considerarsi irregolare la richiesta di bollettari in data successiva al primo intervento fecondativo della stagione.

Ai gestori delle stazioni di monta naturale decentrate sul territorio della Regione, in regola con le disposizioni del presente articolo, con le autorizzazioni di legge e con i requisiti sanitari previsti, potranno essere concessi per l'esclusivo utilizzo per la riproduzione, in comodato d'uso gratuito, i riproduttori "disponibili", previa sigla di apposita scrittura privata tra le parti.

4) Classificazione Stalloni ed Oneri per il Servizio di Fecondazione

Per quanto attiene al tariffario della campagna di fecondazione si rimanda all' **Allegato A / Allegato B** "Classificazione Stalloni ed Oneri per il servizio di fecondazione".

Tutte le agevolazioni sono dirette **esclusivamente** agli allevatori/proprietari di fattrici che possano comprovare di essere regolarmente residenti in Sardegna.

Il Pagamento degli oneri del servizio di fecondazione (allegato A) deve intendersi anticipato e documentato. Dovrà essere effettuato esclusivamente mediante

1. **bonifico bancario** su Banco Unicredit, codice IBAN: **IT26W0200817204000102726902**

E' obbligatorio specificare nella causale il nome della fattrice e dello stallone assegnato, in questo modo:
Oneri di servizio di fecondazione dello Stallone per la fattrice

2. **Contanti presso la sede del Dipartimento in Piazza Borgia 4 - 07014 Ozieri (SS)**

a) Pagamento per il Servizio di Fecondazione: Tasso intero

Il pagamento del servizio di fecondazione degli stalloni per le fattrici che non usufruiscono di oneri in misura agevolata, sarà regolato secondo i seguenti criteri:

Il tasso intero del servizio di fecondazione dovrà essere versato nella misura del 100% all'atto dell'accoppiamento o del ritiro della prima dose del materiale seminale.

Nell'eventualità in cui la fattrice, al 30 settembre 2014, non dovesse risultare gravida, l'allevatore/proprietario ha diritto al rimborso del 50% della somma versata, presentando istanza scritta indirizzata al Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico - Piazza D. Borgia, 4 - 07014 Ozieri (SS) **tassativamente entro e non oltre il 15 Ottobre 2014**.
A tale istanza va allegato il Certificato di Intervento Fecondativo (CIF) in originale ed opportuna certificazione medico veterinaria attestante la mancata gravidanza.

5) Ticket veterinario

Il ticket veterinario relativo alla visita ginecologica delle fattrici sarà di € 120.00 onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti per legge e dovrà, per le fattrici che saranno sottoposte a visita ginecologica presso le strutture del Centro di Riproduzione, essere versato anticipatamente al momento della prima visita.

6) Disposizioni per il ritiro di dosi di materiale seminale refrigerato

Il ritiro delle dosi di materiale seminale refrigerato sarà così regolato:

- a. Avranno diritto di precedenza quelle fattrici che hanno già ricevuto la prima dose del primo calore, solo per la seconda dose.
- b. Le fattrici al primo calore non ancora fecondate.
- c. Progressivamente le fattrici alla III[^] - IV[^] - V[^] dose
- d. Le fattrici al secondo calore secondo i criteri di cui ai punti precedenti ed ordinatamente a seguire con i successivi calori.

7) Utilizzo seme congelato di proprietà dell'Ente

Si conferma l'intenzione di procedere all'assegnazione delle dosi secondo la disponibilità corrente, vedasi **allegato B**.

8) Monta riservata a fattrici destinate alla produzione di soggetti da carne e razze equine ed asinine d'interesse locale e pony.

Il DIRIP mette a disposizione degli allevatori/proprietari di fattrici idonee, i riproduttori maschi di proprietà dell'Ente da destinare alle fattrici per le produzioni di soggetti da carne, a quelle appartenenti alle razze sarde iscritte al Registro Anagrafico delle popolazioni equine ed asinine riconducibili a gruppi etnici locali (Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino dell'Asinara e Asino sardo) ed alle fattrici destinate alla produzione del Pony. Considerato l'interesse pubblico alla tutela e valorizzazione di dette razze e popolazioni, non è previsto nessun onere economico per l'erogazione del servizio di monta. Per le stesse categorie è autorizzata la monta brada e, previa richiesta motivata, verifica delle condizioni del branco di destinazione e del numero e caratteristiche delle fattrici, è stabilita la concessione di riproduttori in comodato gratuito.

9) Riproduttori equini di interesse locale

Il presente capitolo si riferisce ai soggetti equini ed asinini che, pur non riconducibili ad alcun Libro genealogico o Registro Anagrafico sono comunque oggetto dell'osservanza delle norme sulla riproduzione equina di cui al presente regolamento ed alle relative norme sovra-ordinate.

L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, ovvero l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico, deve annualmente presentare al Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico apposita domanda contenente l'elenco degli stalloni, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente o organizzazione a cui ufficialmente preposto. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere correttamente identificati ed anagrafati i secondo le norme vigenti in tema di anagrafe

10) Veterinari fecondatori ed operatori pratici di Fecondazione Equina

Il DIRIP tiene ed aggiorna gli elenchi regionali dei veterinari fecondatori (**allegato C**), degli operatori pratici d'inseminazione artificiale (**allegato D**) dei centri di produzione di materiale seminale (**allegato E**), dei centri di inseminazione artificiale (**allegato F**), dei recapiti (**allegato G**) e dei gruppi di raccolta di embrioni (**allegato H**) per la specie equina, per gli effetti di apposita delega della Giunta Regionale di cui alla Deliberazione n°4/35 del 31.01.1995 relativa all'applicazione della Legge 30/1991 e succ.

Nell'ambito della pratica dell'inseminazione artificiale sono autorizzati al ritiro del materiale seminale presso il Centro di Riproduzione Equina soltanto i Veterinari fecondatori e gli operatori pratici regolarmente iscritti al competente registro, che abbiano ritirato presso gli uffici del DIRIP la modulistica relativa (**MOD. 3**) alla Certificazione d'Intervento Fecondativo (bollettari CIF) previo pagamento di **€ 20,00** per ciascun bollettario **entro e non oltre il 30 Marzo dell'anno di riferimento**.

Nel caso in cui **pervenissero richieste di bollettari oltre la data sopra indicata, il versamento per ciascun bollettario dovrà essere di € 25,00.**

Il CRE non è autorizzato a consegnare materiale seminale per l'utilizzo da parte di veterinari o operatori pratici che non abbiano provveduto, preventivamente, al ritiro del bollettario ed al pagamento dei relativi oneri amministrativi

Sono, inoltre, autorizzati al ritiro del materiale seminale presso il Centro di Riproduzione Equina del Dipartimento anche quei Veterinari non iscritti al suddetto registro regionale, ma che abbiano provveduto preventivamente all'accreditamento presso il CRE, inviando per fax il **MOD.2**

Sono altresì autorizzate al ritiro del materiale seminale soltanto persone formalmente delegate da detti Veterinari.

Ai sensi del d.l. 403/2000 e successive modifiche ed integrazioni i veterinari (e gli operatori pratici) dovranno:

- a) rifornirsi di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, **su appositi moduli forniti dal DIRIP.**

Si ricorda inoltre che ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

e) I Veterinari fecondatori e gli operatori pratici, che intendono utilizzare il materiale seminale fornito dal Centro di Produzione sono responsabili della Certificazione d'Intervento Fecondativo ed al termine della campagna di fecondazione e, comunque, entro e non oltre il **31 Agosto dell'anno di riferimento**, sono tenuti a consegnare al DIRIP i bollettari non utilizzati e gli estratti di monta correttamente compilati.

I Veterinari e gli operatori pratici che consegneranno i bollettari in ritardo saranno tenuti a corrispondere all'Ente la somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo più sopra stabilito.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di cancellazione dagli Elenchi dei Veterinari fecondatori, quei professionisti che, senza documentata causa, consegnino i documenti relativi alla certificazione oltre il termine del 31 Dicembre dell'anno di riferimento.

A garanzia della corretta applicazione delle normative vigenti in materia di Riproduzione Equina, il DIRIP ha istituito la **Commissione di Vigilanza**, costituita secondo quanto previsto nelle Det.ne n.13/2013, che opererà sulla base del Codice di Disciplina, allegato al presente Regolamento.

La commissione di vigilanza, salvo casi particolari, viene convocata almeno una volta l'anno (e, comunque, in tutti i casi in cui si ritenesse utile), dal Direttore del Dipartimento, generalmente dopo il termine della campagna di fecondazione ed entro l'anno di riferimento.

Tale commissione ha il compito di vigilare, analizzare e segnalare tutte quelle condizioni non coerenti con le normative vigenti in materia di riproduzione animale, proponendo di volta in volta al Direttore del Dipartimento i provvedimenti da adottare. Degli atti conseguenti sarà data informazione ai competenti Ordini Professionali della Provincia di competenza.

Saranno, inoltre, depennati dagli Elenchi tutti i Veterinari che, con comportamenti non consoni, che verranno puntualmente contestati da questo Dipartimento, si rendano responsabili di atti difformi dalle normative vigenti in materia o, comunque, non corrispondenti alla deontologia professionale e lesivi del benessere animale.

Sono altresì tenuti all'osservanza delle norme di cui sopra gli Operatori pratici di F.A. per la specie equina, ed in modo particolare alle norme previste in materia dalla L. 30/1991 e successive modifiche e/o integrazioni.

PER TUTTO QUELLO NON CONTEMPLATO DA QUESTO REGOLAMENTO SI RIMANDA ALLE NORME SPECIFICHE: LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 30 – D. G. R. 4/35 DEL 1995 - D.M. 19 LUGLIO 2000 N. 403 E NORME COLLEGATE.

11) Servizi del Centro di Riproduzione Equina del DIRIP

Il DIRIP attraverso il Centro di Riproduzione Equina fornisce a richiesta i seguenti servizi:

- 1. Visita veterinaria della fattrice per il monitoraggio follicolare del ciclo estrale € 120,00 (€ 96,40 + 2% + 22%)
- 2. Valutazione seminale quali-quantitativa (spermiogramma completo) € 1.000,00 (€ 780,00 + 22%)*
* abbattimento quota del 30% per proprietari residenti in Sardegna
- 3. Congelamento materiale seminale € 3,00/paillette**
** esclusi i costi dei controlli di qualità dell'Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani
- 4. Stoccaggio materiale seminale congelato fino a 1000 paillettes € 240,00/anno
oltre 1000 paillettes € 400,00/anno

12) Sportello DIRIP aperto al pubblico

Durante la campagna di fecondazione, per la relativa assistenza tecnica ed eventuali consulenze telefoniche i funzionari del DIRIP saranno a disposizione dell'utenza presso gli uffici della sede centrale in Piazza Borgia 4 ad Ozieri nei seguenti orari:

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN
ORARIO	9-12	9-12	9-12	9-12	9-12
	/	15.30-16.30	15.30-16.30	/	/



**ALLEGATI
CAMPAGNA DI FECONDAZIONE 2014**

Allegato A : CLASSIFICAZIONE STALLONI e ONERI DI SERVIZIO DI FECONDAZIONE

Tutti gli elenchi potranno subire delle variazioni a seguito della pubblicazione ed invio del presente regolamento. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente attraverso la pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it (AGRIS-Incremento Ippico)

ELENCO RIPRODUTTORI 1° LIVELLO PLUS:

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limiti	Sede
1	ASCOT DES IFS	SF	Uriel	Lutine des Ifs	Quastor	/	F.A.	NO	OZIERI
2	KSAR SITTE	SBS	Darco	Insel Sitte	Major de La Cour	/	F.A.	NO	OZIERI
3	ROBINE	BWP	Heartbreaker	Nopta	Saygon	/	F.A.	NO	OZIERI
4	OREGON	AAS	Piradin	Carmen	Fox Trott	43,16	F.A.	NO	OZIERI
5	VIDOC III°	AAS	Prepotente	Evelin de S.Anna	Matouka	63,39	F.A.	70	OZIERI

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere +Iva al 22% per prestazioni presso il C.R.E.	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 600.00+22%= € 732,00	€ 600.00+10%= € 660.00
Fattrici AA, AAS e PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici	Nella misura agevolata di €150,00 + 22%=€183,00	Nella misura agevolata di €150,00 + 10%=€165,00
Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciami di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 200.00+22%= € 244,00	Nella misura agevolata di € 200.00+10%= € 220.00
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciami di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 250.00+22%= € 305,00	Nella misura agevolata di € 250.00+10%= € 275.00
Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 450.00+22%= € 549,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 200.00+22%= € 244,00 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.	Nella misura agevolata di € 450.00+10%= € 495,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 200.00+10%= € 220.00 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.

**ELENCO RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI", "ARABI", "PSI" E "SELLA"
1° LIVELLO: FECONDAZIONE ARTIFICIALE**

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limiti	Sede
1	GROOM TESSE	PSI	Groom Dancer	Vimcomtesse Mag	Highest Honor	/	F. A.	30	OZIERI
2	BARATHEA GUEST	PSI	Barathea	Western Heights	Shirley Heights	/	F. A.	NO	OZIERI
3	CALJGOLA	PSA	Veinard al Maury	Elmas III^	Medar	100	F. A.	50	OZIERI
4	L'INDAGATTO	PSA	Bonorvesu	Perfugas	Azzam	100	F.A.	NO	OZIERI
5	NURACHI	PSA	Johnny Onthe Spot	Velocità du Cayrou	Dormane	100	F. A.	NO	OZIERI
6	FAIR PLAY d'OC	AA	Iago C	EpINETTE d'OC	Fayriland II°	47,47	F. A.	NO	OZIERI
7	KING SIZE	AA	Osier du Maury	Theiss de Bel Noue	Barigoule	43,68	F. A.	NO	OZIERI
8	O'PIF d'Ivraie	AA	Hermes d'Authieux	Jaliska de Tanues	Jago C	32,89	F. A.	NO	OZIERI
9	FLORUS	AA	Mangarose	Futive	Dan Music	60,28	F.A.	NO	OZIERI
10	ALKATRAZ	AAS	Tiriolo	Spartana	Fatti Furbo	25,84	F.A.	NO	OZIERI
11	FRAC di Montalbo	AAS	Vidoc III°	Conda de Zamaglia	Medar	69,23	F. A.	NO	OZIERI
12	PANTUOSCO	AAS	Vidoc III°	Fabiana Baia	Sonniende	52,66	F. A.	NO	OZIERI
13	BABALOU de Ligny	S.C.S.L.	Baolubet du Rouet	Wanda	Watzmann	/	F. A.	NO	OZIERI
14	CLOUD Z	HOLST.	Cassini I°	Heissa	Sir Shostakovich	/	F. A.	NO	OZIERI
15	CONCORAL	HOLST.	Contender	Ariane VIII^	Coriander	/	F. A.	NO	OZIERI

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere +Iva al 22% per prestazioni presso il C.R.E.	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 500,00+22%= € 610,00	€ 500,00+10%= € 550,00
Fattrici AA e AAS e PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici	Nella misura agevolata di €100,00 + 22%=€ 122,00	Nella misura agevolata di €100,00 + 10%=€ 110,00
Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciami di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 125,00+22%= € 152,50	Nella misura agevolata di € 125,00+10%= € 137,50
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciami di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 150,00+22%= € 183,00	Nella misura agevolata di € 150,00+10%= € 165,00
Fattrici di razza P.S.I. - iscritte ad uno Stud Book - non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 350,00+22%= € 427,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 125,00+22%= € 152,50 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.	Nella misura agevolata di € 350,00+10%= € 385,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 125,00+10%= € 137,50 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.

**ELENCO RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI", "ARABI", "PSI" E "SELLA"
1° LIVELLO: MONTA NATURALE**

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limiti	Sede
1	CALUKY	PSI	Kris	Chevisaunce	Fabulous Dancer	/	M.N.	30	OZIERI
2	LACONI	PSA	Dormane	Zualbara	Villassalto	100	M.N.	NO	Disponibile
3	SAHAAT	PSA	Dormane	Safia al Cassiere	Djelfor	100	M.N.	NO	Disponibile
4	ZAIMECHE(ZAIMES)	PSA	Villassalto	Palmadula	Aragon	100	M.N.	NO	Disponibile
5	EBENE de Montagne	AA	Fougueux	Odysse	Samuel	37,41	M.N.	NO	Disponibile
6	BALENT	AAS	Digos	Quassia	Neorion	52,47	M.N.	50	Disponibile
7	LALIQUE	AAS	Approach The Bench	Bejar	Digos	25,37	M.N.	NO	Disponibile
8	NOTRE DAM	AAS	Oscar Dey	Quen Green	Green	51,39	M.N.	NO	Disponibile
9	PARADISO SARDO	AAS	Caljgola	Righel	Green	66,81	M.N.	NO	Disponibile

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 22% per prestazioni presso l'azienda Su Padru in Ozieri.
Tasso intero	€ 500.00+22%= € 610,00
Fattrici AA e AAS e PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici	Nella misura agevolata di €100,00 + 22%=€ 122,00
Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticcamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 125.00+22%= € 152,50
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticcamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 150.00+22%= € 183,00
Fattrici di razza P.S.I. - iscritte ad uno Stud Book - non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 250.00+22%= € 305,00 per stalloni di razza P.S.I. Nella misura agevolata di € 125.00+22%= € 152,50 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.

**ELENCO RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI", "ARABI" E "SELLA"
2° LIVELLO**

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limiti	Sede
1	ALISEI	PSA	Rubis de Carrere	Rudalza	Guadanu	100	M.N.	NO	Disponibile
2	ERCULES (ex EGIDIO)	PSA	Ala Croixnoire	Ulivia	Veinard al Maury	100	M.N.	NO	Disponibile
3	IERZU	PSA	Rubis de Carrere	Annah du Cayrou	Dormane	100	M.N.	NO	Disponibile
4	ILLORAI	PSA	Rubis de Carrere	Zualbara	Villasalto	100	M.N.	NO	Disponibile
5	RUIU	PSA	Azzam	Arborea III [^]	Matouka	100	M.N.	NO	Disponibile
6	USSARO de Zamaglia	PSA	Rubis de Carrere	Arborea III [^]	Matouka	100	M.N.	NO	Disponibile
7	AURELYO	AAS	Phosph'Or	Auerelia	Royo Kito	41,69	M.N.	NO	Disponibile
8	UMORIST	AAS	Veinard al Maury	Ornella de Ozieri	Neorion	62,66	M.N.	NO	Disponibile
9	USIGNOLU	AAS	Phosph'Or	Vampa de Thiesi	Esso II ^o	37,30	M.N.	NO	Disponibile

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 22% per prestazioni presso l'azienda Su Padru in Ozieri.
Tasso intero	€ 300.00 + 22% = € 366.00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici	50,00+22%= € 61,00
Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticcamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 70.00+22%= € 85,40
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticcamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 100,00+22%= € 122,00
Fattrici di razza P.S.I. - iscritte ad uno Stud Book - non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 70.00+22%= € 85,40

ELENCO RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI" E "ARABI" 3° LIVELLO

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limiti	Sede
1	USELLUS	PSA	Veinard al Maury	Iapha	Klarnet	100	M.N.	NO	Disponibile
2	TROVATORE del Menhir	AAS	Rubis de Carrere	Basta Lechereo	Fox Trott	72,27	M.N.	NO	Disponibile

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 22% per prestazioni presso l'azienda Su Padru in Ozieri.
Tasso intero	€ 230,00+22%= € 280,60
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici	Nella misura agevolata di € 25,00+22%= € 30,50
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciami di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 35,00+22%= € 42,70
Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciami di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 50,00+22%= € 61,00
Fattrici di razza P.S.I. - iscritte ad uno Stud Book - non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 35,00+22%= € 42,70

LIVELLO PONY

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	Tipo	Limiti	Sede
1	PRIAM d'Audes	PONY WELSH	Bolino Ravignan	Jade d'Audes	Quiz Game du Logis	M.N.	NO	Disponibile
2	QUICK d'Audes	PONY WELSH	Quiz Game du Logis	Picorette	Brockwell Brandy	M.N.	NO	Disponibile
3	RATON d'Audes	PONY WELSH	Quiz Game du Logis	Souris d'Audes	Nuage de La Bruine	M.N.	NO	Disponibile
4	QUOBALT du Vignault	PONY WELSH	Go On du Vignault	Horsegate Amethyst	Horsegate Ambassador	F.A.	NO	OZIERI
5	SERENO	PONY (SF)	Silvano	Corinne	Il S'En Donne	F.A.	NO	OZIERI

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 22% per prestazioni presso il C.R.E.
tasso intero	€ 180,00 + 22%= € 219,60
Piano PONY-GIARAB (solo residenti in Sardegna)	gratis

ONERI PER IL RITIRO DELLE DOSI DI MATERIALE SEMINALE REFRIGERATO:

Nessun onere aggiuntivo sino alla TERZA DOSE DELLO STESSO CICLO.

SARANNO DOVUTI € 36.60 (€ 30.00 + IVA al 22%) per ogni dose successiva alla terza dello stesso ciclo

Allegato B:
**ONERI DI SERVIZIO DI FECONDAZIONE PER RIPRODUTTORI
 OPERANTI IN INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON SEME CONGELATO**

Per i Riproduttori "ANGLO ARABI E FATTORE DI ANGLO ARABO":

N.	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Limitazioni
1	PIRADIN	AA	Faritchou	Hamada	Cosmonaute	44,29	70 FATTRICI
2	OBERON du Moulin	S.F.	Laudanum	Herbe d'Auzay	Invincible	10,21	8 FATTRICI
3	RHEINGOLD de Luynes	AA	Fracasse	Alibelle	Djerba Oua	39,81	60 FATTRICI

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 1000.00+10%= € 1100,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici	Nella misura agevolata di € 250.00+10%= € 275,00
Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticcamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 272.73+10%= € 300,00
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticcamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 350,00+10%= € 385,00

Per i Riproduttori "SELLA":

N.	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Limitazioni
1	CABDULA du Tillard	S.F.	Abdullah	Quanagra	Galoubet A	/	3 FATTRICI

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 1000.00+10%= € 1100,00
Fattrici AA e AAS iscritte ai competenti Libri Genealogici	Nella misura agevolata di € 250.00+10%= € 275,00
Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticcamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 272.73+10%= € 300,00
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticcamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 350,00+10%= € 385,00

**Per i Riproduttori:
 APPROACH T. B., ALLORO, ARPEGE du Bois, EQUUS MON AMOUR
 MUNTANARU, OLYMPIQUE LONDON, PEDRITODELL'E.I.
 PUPILLO DELL'E.I., QUIDAM DE LA CERE, OSCAR DEY, PREPOTENTE,
 RAMSETE, RELIS e S'ARCHITTU**

N.	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Limitazioni
1	APPROACH THE BENCH	PSI	Law Society	Arguing	Pharly	/	8 FATTRICI
2	OLYMPIQUE LONDON	AA	Lion d'Or	Baritchou	Tcherkess	33,22	9 FATTRICI
3	QUIDAM de La Cere	AA	Cyrus B	Fioretta	Baraki	54,36	25 FATTRICI
4	MUNTANARU	AAS	Rheingold de Luyne	Parigina II^	Fox Trott	46,85	35 FATTRICI
5	OSCAR DEY	AAS	Urbino de Florinas	Quadrella de la Crucca	Fanion II°	73,56	50 FATTRICI
6	RAMSETE	AAS	Perou de Roche	Aida	Clavelito	43,11	7 FATTRICI
7	RELIS	AAS	Clavelito	Claudia Vianale	Quel de Lechereo	28,71	60 FATTRICI
8	S'ARCHITTU	AAS	Fox Trott	Incredula	Clavelito	44,99	35 FATTRICI
9	PREPOTENTE	AAS	Vesuvio	Vanita	Willy	55,96	3 FATTRICI
10	ALLORO	S.F.	Double Espoir	Liamone	Popof	/	35 FATTRICI
11	ARPEGE du Bois	S.F.	Jalisco B	Jickie D'espoir	Cold Slipper	/	15 FATTRICI
12	EQUUS MON AMOUR	S.F.	Abdullah	Une Fontaine	Iseng	/	10 FATTRICI
13	PEDRITO dell'E. I.	S.I.	Lucky Strike	Fuxia Medea	Ekers	/	4 FATTRICI
14	PUPILLO dell'E.I.	S.I.	Lucky Strike	Scintilla delle Dame	Fire of Life	/	10 FATTRICI

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 600,00+10%= € 660,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 136,36+10%= € 150,00
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 150,00+10%= € 165,00

Per i Riproduttori "ARABI":

N.	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Limitazioni
1	RUBIS de Carrere	PSA	Elaborat	Nevadour	Ourour	100	15 FATTRICI
2	VEINARD al Maury	PSA	Kesberoy	Valse du Cassou	Baroud III°	100	13 FATTRICI

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 600,00+10%= € 660,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici	Nella misura agevolata di € 200.00+10%= € 220,00
Fattrici, con almeno il 50% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 230.00+10%= € 253.00
Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 250.00+10%= € 275.00

Per i Riproduttori: ALA CROIXNOIRE, JHONNY ON THE SPOT e MALEEH

N.	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Limitazioni
1	ALA CROIXNOIRE	PSA	Tidjani	Okie du Cassou	Baroud III°	100	4 FATTRICI
2	JOHNNY ONTHE SPOT	PSA	Sam Tiki	Spot Me	Tiki Sahiber Ku	100	30 FATTRICI
3	MALEEH	PSA	Dahman El Arami	Mangalie d'Albret	Manganate	100	19 FATTRICI

ONERI RELATIVI:

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
Esclusivamente per fattrici di razza PSA iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP	Nella misura agevolata di € 300.00+10%= € 330.00

Per l'utilizzo di riproduttori operanti in inseminazione artificiale con seme congelato saranno consegnate al massimo TRE DOSI INSEMINANTI PER STAGIONE

Allegato C: ELENCO VETERINARI FECONDATORI (L. 30/91 D.M. 172/94)

N	VETERINARIO FECONDATORE	CITTA'	TELEFONO	CODICE
1	ABBOTTO Salvatore	SASSARI	333 9511801	SS0398F
2	AGNELLO Luca	DORGALI	347 4096254	NU0367F
3	ANDRISSI Laura	CAGLIARI	333 8263685	CA0360F
4	ARDU Mauro	SASSARI	328 8649611	SS0515F
5	BASCIU Laura	CAGLIARI	349 8129263	CA0515F
6	BASSU Antonio	ORISTANO	320 8759260	OR0152F
7	BIGGIO Giovanni Paolo	CALASETTA	328 8661590	CA0588F
8	BRUGHITTA Marco	SELARGIUS		CA0235F
9	BUSSU Michele	ORISTANO		OR0097F
10	CAMBA Stefano	ORISTANO		OR0104F
11	CAMPUS Giovanna	OZIERI		SS0645F
12	CANIO Salvatore	MACOMER	335 5410345	NU0341F
13	CANTAGALLI Cristiana	CAGLIARI	338 3622435	CA0529F
14	CATTARI Walter	TORTOLI'		NU0306F
15	CHERCHI Raffaele	SASSARI		SS0438F
16	CINELLU Gabriele	TRESNURAGHES		OR0106F
17	CONTINI Francesco	LANUSEI		NU0277F
18	CORONA Antonio	SASSARI		SS0617F
19	COSSU Ignazio	TISSI	DIRIP 079 783027	OR0123F
20	COSTA Roberto	NUORO	3283646216	NU0457F
21	CUBEDDU Francesca	ALGHERO		SS0689F
22	D'ANGELO Valentina	IGLESIAS		CA0484F
23	DIAZ Alessandra	SASSARI	346 1334200	SS0436F
24	DORO Proto	SASSARI		SS0432F
25	FALCONI Antonio	ORISTANO		OR0032F
26	FANTACCI Riccardo	ORISTANO		OR0077F
27	FARCI Lucia	TISSI		CA0451F
28	FILIPPI Alessandro	POZZOMAGGIORE		SS0279F
29	FILIPPONI Luca	BORGO S.LORENZO	3281952950	FI0576S
30	FIORI Rossana	SASSARI	347 3802270	SS0567F
31	FLORE Carlo	SAMUGHEO	347 9435201	OR0134F
32	FOIS Maria Paola	SASSARI		SS0561F
33	LAI Andrea	MACOMER		NU0404F
34	LOTTA Giovanni	ORISTANO		OR0065F
35	MANCA Mario	ARBOREA	368 554341	OR0103F

36	MANCA Patrizia	SEDILO	333 3416608	OR0149F
37	MANCA Rossella	SASSARI	347 2296826	SS0885F
38	MAROGNA Gavino	SASSARI		NU0309F
39	MARRAS Antonia	THIESI	380 2596796	SS0767F
40	MASALA Roberto	SASSARI		SS0552F
41	MASURI Gabriella	NUORO		NU0309F
42	MELOSU Ottavio	LACONI	349 7221276	NU0311F
43	MONNI Pino Serafino	ORGOSOLO		NU0291F
44	MONTINARO Salvatore	PORTO TORRES		SS0527F
45	MONTISCI Pierpaolo	MOGORO		OR0185F
46	MONTISCI Silvino	MOGORO	348 8944786	OR0042F
47	MONTIXI Nicola	ORISTANO		OR0186F
48	MORO Massimiliano	OLZAI	339 7418802	NU0364F
49	MULAS Enrico	CAGLIARI		CA0430F
50	MULAS Giuseppe	CAGLIARI		CA0441F
51	MULAS Roberta	ORISTANO		OR0150F
52	MUNTONI Sabina	LA MADDALENA		SS0643F
53	MUSIO Paola	ORISTANO		OR0161F
54	NICCOLINI Serena	SASSARI	338 1650080	SS0637F
55	NIEDDU Felice	OROTELLI		NU0240F
56	NURRA Nicolò	MACOMER		NU0267F
57	OPPES Renato	SELARGIUS		CA0223F
58	PADDEU Antonello	SASSARI	338 9114850	SS0649F
59	PALA Pasquale	ORUNE	338 3154918	NU0405F
60	PICCIAU Maurizio	MONSERRATO	347 2421447	CA0562F
61	PILO Giovanni Antonio	SASSARI	338 7062514	SS0636F
62	PINNA Marco Peppe	OZIERI	333 2676437	SS0564F
63	PIRAS G. Pasquale	LULA		NO0448F
64	PISCHEDDA Maurizio	SINDIA	339 7451871	CA0324F
65	PISTIS Alessandro	LANUSEI		NU0399F
66	PORCELLA Giovanni	TEULADA	347 1934515	CA0455F
67	PUDDU Paolo	OZIERI		SS0254F
68	ROCCHICOLI Giovanni	ARBOREA		OR0130F
69	ROSATI Irma	SASSARI	339 3265546	SS0632F
70	ROSSI Andrea	VILLA SAN PIETRO	393 0028715	CA0145F
71	RUIU Pietro Franco	ORUNE		NU0326F
71	SANTORU Giovanni	THIESI	328 6322475	SS0711F
72	SATTA GIUSEPPE	OZIERI	392 9846545	SP0060F
73	SCANO Giovanni	SANTULUSSURGIU		OR0111F

74	SCHIAFFINO Giovanni Matteo	USINI	338 7574838	SS0584F
75	SEDDA Giuseppe	ORISTANO		OR0131F
76	SERRA Giovanni Battista	DORGALI		NU0298F
77	SIAS Elio	SUNI	339 7680991	OR0131F
78	TARAS Andrea	OZIERI	320 7618913	SS0859F
79	TESTONI Francesco	BONORVA		SS0847F
80	TORELLI Stefania	QUARTUCCIU		CA0556F
81	TURIS Raimonda	SUNI		NU0308F
82	VERACHI Francesco	NUORO	329 4115145	NU0354F
83	ZIRANU Marco	ORANI		NU0365F
84	ZUCCA Antonio	SIAMAGGIORE	329 2108651	OR0026F
85	ZUCCA Francesco	SIAMAGGIORE	348 3674908	OR0194F

Allegato D: ELENCO OPERATORI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE LAICI
 CODICI DEL REGISTRO NAZIONALE (L. 30/91 D.M. 172/94 – D.M. 403/00)

1	BARCA Salvatore P.	OSCHIRI		SS0006L
2	BEARE Julie	AIDOMAGGIORE		OR0005L
3	BERTULU Antonio	OZIERI		SS0003L
4	FERRANTI Stefano	SASSARI		SS0005L
5	PUTZULU Attilio	AIDOMAGGIORE		OR0006L
6	SALARIS Antonio	SEDILO		OR0004L
7	SATTA Gianfrancesco	OZIERI		SS0002L
8	SEDDA Giuseppe	DUALCHI		NU0003L
9	BRAZZI Antonello	S.LUSSURGIU		OR0010L
10	LAI Angelo	BONORVA		SS0012L

Allegato E: ELENCO CENTRI DI PRODUZIONE MATERIALE SEMINALE EQUINI ED ASININO
(L. 30/91 D.M. 172/94 – D.M. 403/00)

N	STRUTTURA	CITTA'	DIRETTORE SANITARIO	CODICE
1	CRE – DIRIP AGRIS Sardegna	OZIERI	Dr. Ignazio COSSU	SS 0001 C
2	NEW FERTILITY CENTER	SASSARI	Dr.ssa Alessandra DIAZ	SS 0002 C

Allegato F: ELENCO CENTRI O STAZIONI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA ED ASININA
(L. 30/91 D.M. 172/94 – D.M. 403/00)

N	STRUTTURA	CITTA'	DIRETTORE SANITARIO	CODICE
1	CRE – DIRIP AGRIS Sardegna	OZIERI	Dr. Ignazio COSSU	SS 0101 H
2	NEW FERTILITY CENTER	SASSARI	Dr.ssa Alessandra DIAZ	SS 0102 H
3	MAURIZIO PISCHEDDA	SINDIA	Dr. Maurizio PISCHEDDA	NU 0202 E
4	SIAS ELIO	SUNI	Dr. Elio SIAS	NU 0205 E

Allegato G: ELENCO RECAPITI MATERIALE SEMINALE EQUINO ED ASININO
(L. 30/91 D.M. 172/94 – D.M. 403/00)

N	STRUTTURA	CITTA'	RESPONSABILE	CODICE
1	CRE – DIRIP AGRIS Sardegna	OZIERI	Dr. Ignazio COSSU	SS 0001 R
2	APA ORISTANO	ORISTANO	Dr. Osvaldo PANETTO	OR 0001 R
3	NEW FERTILITY CENTER	SASSARI	Dr.ssa Alessandra DIAZ	SS 0002 R

Allegato H: ELENCO GRUPPI DI RACCOLTA EMBRIONI EQUINI E ASININI
(L. 30/91 D.M. 172/94 – D.M. 403/00)

N	STRUTTURA	CITTA'	RESP. SANITARIO	CODICE
1	CRE – DIRIP	OZIERI	Dr. Ignazio COSSU	SS 0001 S



PARTE SPECIALE

A) Requisiti dei Centri di produzione di materiale seminale

I centri di produzione dello sperma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

- a) essere posti, in permanenza, sotto la Direzione sanitaria di un veterinario responsabile, regolarmente abilitato all'esercizio della professione, iscritto ad un Ordine Professionale e provvisto di codice regionale per l'esercizio della Fecondazione Artificiale;
- b) essere in possesso di un certificato dell' Azienda Sanitaria Locale di competenza per territorio, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- c) disporre di:
 - 1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il benessere degli animali, con possibilità d' isolamento degli animali stessi;
 - 2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - 3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;
 - 4) un locale per la conservazione del materiale seminale;
 - 5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;
- d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovino al di fuori del centro;
- e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;
- f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal Veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro medesimo;
- g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- i) disporre di locali o ambienti d' isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;
- l) disporre, qualora si provveda ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.M. 403/2000, alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei all' inseminazione.

Autorizzazioni

Chiunque intenda gestire un Centro di Produzione dello sperma equino, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, Piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e la ricevuta del versamento di € 300,00 **mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W020081720400102726902**, per l'istruzione della pratica. Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** provvederà contestualmente al rilascio dell'autorizzazione anche all'attribuzione del relativo codice univoco nazionale.

In particolare nelle domande per l' autorizzazione devono comunque essere ben espressi:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici ed indirizzo del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro allegando autocertificazione con l'espressa indicazione del possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, con l'esclusione delle lauree di primo livello, iscrizione ad Albo Professionale e relativo numero d'Ordine, codice univoco nazionale per l'esercizio della fecondazione artificiale
- c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;

- d) elenco dei recapiti collegati;
- e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza) con impegno formale alla comunicazione costante alle competenti autorità sanitarie ed al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** delle eventuali variazioni in entrata ed in uscita;
- f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** può, in qualunque momento, revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Nell'autorizzazione deve essere fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, all'ubicazione del medesimo ed alle specie trattate (equina e/o asinina).

Obblighi dei centri di produzione del materiale seminale

I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:

- a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse da quella equina ed asinina; tuttavia, possono essere ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempre che essi non rappresentino fonte d' infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro.
- b) mantenere esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi o di effettuazioni di esami di valutazione finalizzati alla compravendita dei riproduttori;
- c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria, tanto in regime ordinario che in condizioni di emergenza legate alla gestione di epidemie o altro rischio sanitario;
- d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva, come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria e norme correlate;
- e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Sanità;
- f) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria dell'impianto;
- g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico**;
- h) annotare, su apposito registro, o su data base informatizzato, per ciascuno dei riproduttori presenti: la razza, anno di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse al DIRIP a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);
- i) tenere un registro (o data base) con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore e delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse al DIRIP a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);
- l) tenere un registro cronologico (o data base) di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Detto registro può essere sostituito, per il materiale seminale in uscita dai bollettari numerati e vistati con le matrici dei certificati di accompagnamento del materiale seminale, che debbono essere conservati per dieci anni. A corredo di detti bollettari devono essere allegati i moduli giornalieri di registrazione che possono sostituire debitamente numerati e vistati il registro di cui al precedente comma i). Analogamente deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri Centri di produzione. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse al DIRIP a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);
- m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in provette o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), razza, matricola e/o nome del riproduttore;
- n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate.
- o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene.

- p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale; qualora esista una coincidenza fra Centro di Produzione e Recapito del materiale seminale esso può sottostare dal punto di vista della responsabilità sanitaria e gestionale al Veterinario responsabile della Direzione sanitaria secondo quanto previsto al precedente art.1 punto a). Nel caso di gestione separata, in ogni caso, il gestore del Recapito come indicato nelle specifiche norme d'attuazione, dovrà in ogni modo ottemperare alle norme stabilite dal Direttore Sanitario del Centro di Produzione ed a quelle più generali prescritte dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

- q) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così' come disciplinato dall'articolo 37 del Decreto 19 Luglio 2000 n.403.

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire un Centro di produzione di materiale seminale equino e/o asinina

rinnovo **nuova autorizzazione** (barrare la voce che interessa)

Il sottoscritto
(generalità del richiedente) (scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune prov. Data di nascita

Comune di residenza prov. Località, frazione, via

Telefono fax e-mail

Codice Fiscale e/o P.IVA

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare se occorre)

Ragione sociale

Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)

Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)

P.IVA

CHIEDE

di essere autorizzato a gestire per il quinquennio |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

un **Centro di produzione del materiale seminale equino e/o asinino**

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità

- che il centro è ubicato nel Comune di _____ provincia di _____
località _____ via _____
tel. N. _____ fax _____ indirizzo
web _____ e-mail _____;
- che presso il Centro, come sopra individuato, funzioneranno riproduttori maschi, come specificato nell'elenco allegato;
- che il responsabile della gestione sanitaria del Centro è il medico veterinario dott. _____ nato a _____
_____ prov. _____ il ____ / ____ / _____ residente a _____
_____ prov. _____ via _____ Partita IVA
_____ o C.F. _____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di _____
_____ con il numero _____;
- che al Centro di produzione di materiale seminale equino è annesso, ma funzionalmente ben distinto

D I C H I A R A

inoltre d'impegnarsi a:

- a) non ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diverse da quella equina ed asinina;
- b) utilizzare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;
- c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria, tanto in regime ordinario che in condizioni di emergenza legate alla gestione di epidemie o altro rischio sanitario;
- d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva, come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria e norme correlate;
- e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Sanità;
- f) comunicare al **Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico (DIRIP)** l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;
- g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicare tempestivamente al **DIRIP** ogni variazione apportata;
- h) annotare, su apposito registro o su supporto informatico, per ciascuno dei riproduttori presenti: la razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale. Tali informazioni o la relativa stampa dal supporto informatico dovranno a cadenza semestrale (entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno) essere trasmesse al DIRIP;
- i) tenere un registro (in formato cartaceo o in supporto informatico) con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita. Tali informazioni o la relativa stampa dal supporto informatico dovranno a cadenza semestrale (entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno) essere trasmesse al DIRIP;
- l) tenere un registro cronologico (in formato cartaceo o in supporto informatico) di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale refrigerato da quello congelato: nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale eventualmente proveniente da altri Centri di produzione. Tali informazioni o la relativa stampa dal supporto informatico dovranno a cadenza semestrale (entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno) essere trasmesse al DIRIP;
- m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in provette o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza, matricola e/o nome del riproduttore;
- n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.M. 403/2000.
- o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi della partita cui il materiale seminale appartiene.
- p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora si distribuisca direttamente il materiale seminale;
- q) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'articolo 37 del Decreto 19 Luglio 2000 n.403.
- r) comunicare tempestivamente al DIRIP ogni variazione relativa ai riproduttori presenti;
- s) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni;
- t) sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione

A L L E G A

1. Elenco dei riproduttori impiegati nel Centro specificando i seguenti dati:

NOME	N. MATICOLA	ANNO DI NASCITA	RAZZA	PADRE	MADRE	ISCRIZIONE AL REGISTRO ANAGRAFICO O CERTIFICATO GENEALOGICO

2. Descrizione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali e delle attrezzature
3. Relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature.
4. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della struttura rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
5. Elenco dei recapiti collegati
6. Ricevuta del versamento di **€ 300,00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902**, per le spese di istruttoria ed il relativo sopralluogo.
7. Certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante
8. Certificato di residenza di tutti i componenti dell'eventuale Consiglio di Amministrazione ed il Certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero della camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto, qualora il richiedente sia una società, un' impresa, un'associazione o un consorzio.

Luogo e data

Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

B) Requisiti dei Centri o Stazioni di Inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato.

Le stazioni d'inseminazione artificiale per gli equini devono svolgere unicamente attività rivolte alla riproduzione equina, impiegando materiale seminale refrigerato o congelato per l'inseminazione delle fattrici accolte nelle proprie strutture. Queste stazioni possono essere abbinare a centri di produzione dello sperma, a recapiti o a stazioni di monta naturale, a condizione che risultino da questi ben separati dal punto di vista funzionale.

Poiché in dette strutture si concentrano per l'inseminazione fattrici provenienti da allevamenti diversi, è richiesta la presenza di un veterinario responsabile della conduzione sanitaria del Centro.

Ogni stazione deve:

1. Possedere gli ovvi requisiti di igiene e salubrità
2. Essere fisicamente separata dal resto della struttura
3. Comprendere un locale per l'inseminazione delle fattrici con dispositivi per il contenimento delle stesse (almeno un travaglio)
4. Comprendere un deposito da destinare allo stoccaggio del seme congelato in crio-contenitori per azoto liquido, con opportuna cubatura ed aerazione e sempre in condizioni tali che non venga superata la temperatura di 50°C
5. Essere dotata di box per la pensione fattrici, strutturalmente adeguati e in numero confacente alle esigenze dell'Inseminazione artificiale con seme congelato (non meno di cinque box).
6. Comprendere un locale ad uso laboratorio con i seguenti requisiti:
 - acqua corrente calda e fredda;
 - un bagno maria termostato a 37°C per lo scongelamento delle paillette;
 - un microscopio ottico per la verifica della buona conservazione della dose;
 - un dispositivo termostato per il mantenimento a 37°C di tutti i materiali che entrano in contatto con il seme;
 - uno o più criocontenitori di azoto liquido per lo stoccaggio delle paillette;
 - un piccolo frigorifero con congelatore per il mantenimento del materiale refrigerato a 4°C e per il congelamento dei "ballast bags" per i dispositivi di trasporto tipo "Equitainer";
 - almeno due dispositivi di trasporto tipo "Equitainer" completi per ogni Centro d'inseminazione per gli scambi con i Centri di Produzione

Dal punto di vista della gestione organizzativa, ogni Centro d'inseminazione dove venga detenuto del seme equino congelato dovrà essere dotato di un apposito registro (o di un software) di carico e scarico, perfettamente aggiornato con l'indicazione del numero di dosi stoccate, del nome dello\degli stalloni, le date di carico e le date di prelievo delle singole dosi. Tale registro o, direttamente, la stampa di backup del software dovranno essere trasmesse al DIRIP a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno).

Autorizzazioni

Chiunque intenda gestire una stazione d'inseminazione artificiale equina, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e la ricevuta del versamento di **€ 300,00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902**, per l'istruzione della pratica.

Obblighi

Il gestore della stazione d'inseminazione artificiale è tenuto a:

- registrare la movimentazione delle fattrici in entrata ed in uscita, riportando per ogni animale le generalità del proprietario;
- registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi Certificati d'intervento fecondativo (CIF);
- disporre di un registro riportante razza o tipo genetico ed identificazione dei riproduttori maschi da cui proviene il materiale seminale utilizzato;
- rilasciare al proprietario copia del CIF;
- conservare tutta la modulistica per almeno tre anni;
- uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti Aziende USL, in materia di profilassi e polizia sanitaria;
- rendere pubbliche le tariffe per le dosi di materiale seminale dei singoli riproduttori utilizzati nella stazione.

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con utilizzo di materiale seminale refrigerato e/o congelato

rinnovo nuova autorizzazione (barrare la voce che interessa)

Il sottoscritto
(generalità del richiedente) (scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune prov. Data di nascita

Comune di residenza prov. Località, frazione, via

Telefono fax e-mail

Codice Fiscale e/o P.IVA

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare se occorre)

Ragione sociale

Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)

Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)

P.IVA

CHIEDE

che venga autorizzato a gestire per il quinquennio |_|_|\|_|_|

una Stazione d'inseminazione artificiale equina con seme refrigerato e congelato.

A tal fine dichiara

- che la stazione è ubicata nel Comune di _____ provincia di _____
località _____ via _____
tel. N. _____ fax _____ indirizzo
web _____ e-mail _____;
- che il responsabile dell'operatività della stazione è il medico veterinario dott. _____ nato a _____ prov. _____ il ____ / ____ / _____ residente a _____ prov. _____ via _____ Partita IVA _____ o C.F. _____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di _____ con il numero _____;
- che la stazione di inseminazione artificiale è annessa ma funzionalmente ben distinta da:
 - a) Centro di produzione di materiale seminale _____
 - b) Recapito _____
 - c) Stazione di monta naturale equina _____
(cancellare gli impianti non attinenti)
- che presso la stazione come sopra individuata funzioneranno riproduttori maschi come da specifica domanda inoltrata per il rilascio dei documenti di fecondazione;
- di essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di I° grado (o diploma equivalente);
- che il personale impiegato nella stazione di fecondazione artificiale è qualificato per le specifiche mansioni;
- che la stazione dispone di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del materiale seminale refrigerato o congelato;

- che la stazione dispone di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma ben distinto da essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei all'inseminazione;
- che la stazione è in grado di assicurare un'assistenza veterinaria continuativa e qualificata;
- che la stazione risponde alle vigenti disposizioni sul benessere animale.

D I C H I A R A

inoltre, d'impegnarsi a:

- registrare la movimentazione delle fattrici in entrata ed in uscita, riportando per ogni animale le generalità del proprietario;
- registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi Certificati d'intervento fecondativo (CIF), nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o il tipo genetico della fattrice inseminata, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
- disporre di un registro riportante razza o tipo genetico ed identificazione dei riproduttori maschi da cui proviene il materiale seminale utilizzato;
- rilasciare al proprietario copia del CIF;
- conservare tutta la modulistica per almeno tre anni;
- uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti Aziende USL, in materia di profilassi e polizia sanitaria;
- rendere pubbliche le tariffe per le dosi di materiale seminale dei singoli riproduttori utilizzati nella stazione, comunicando al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna le eventuali variazioni;
- denunciare, anche attraverso il Veterinario responsabile, la comparsa sulle fattrici presenti presso la stazione di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- comunicare entro 30 gg. Dalla sostituzione, la variazione del nominativo del Veterinario responsabile della stazione
- non mantenere, a nessun titolo, all'interno delle strutture di pertinenza della stazione, maschi interi sessualmente maturi;
- vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse da quella equina ed asinina; tuttavia, possono essere ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale della stazione, sempre che essi non rappresentino fonte d'infezione per le fattrici stabulate presso la stazione;
- tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato da quello congelato;
- comunicare tempestivamente al DIRIP ogni variazione relativa ai riproduttori presenti;
- consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni;
- sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione

Allega:

1. Relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature della istituenda stazione d'inseminazione artificiale
2. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della struttura rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda UsI competente per territorio
3. L'elenco dei recapiti da cui proviene il materiale seminale impiegato
4. Ricevuta del versamento di **€ 300,00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902**, per le spese di istruttoria ed il relativo sopralluogo.
5. Certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante
6. Certificato di residenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero della camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto, qualora il richiedente sia un'associazione, una società, un'impresa o un consorzio.

Luogo e data

Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

**C) Requisiti dei Recapiti di materiale seminale e/o embrioni ed ovociti equini e/o asinini
(L.30/91 e D.M. 172/94).**

I recapiti di materiale seminale equino provvedono alla conservazione e distribuzione del materiale seminale e/o embrioni ed ovociti equini ed asinini.

Essi possono operare esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna in funzione delle caratteristiche e delle esigenze zootecniche della regione Sardegna.

Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

Ogni recapito deve:

1. Possedere gli ovvi requisiti d'igiene e salubrità dei locali;
2. Essere posto sotto la Direzione di un esperto zootecnico in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario; nel caso che il recapito sia annesso ad un centro di produzione del materiale seminale regolarmente autorizzato, la gestione può contestualmente essere affidata al Direttore Sanitario del Centro, al quale dovrà comunque rispondere il responsabile del recapito nel caso di gestioni separate
3. Disporre di appositi locali, ben aerati e dotati di finestra e ventola di aspirazione dei fumi di azoto, con pareti lavabili, servizi igienici e contenitori idonei alla conservazione ed alla manipolazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.
4. **Stoccare esclusivamente materiale seminale e/o embrioni appartenenti alla specie equina e/o asinina**

Autorizzazione

Chiunque intenda gestire un recapito di materiale seminale e/o di embrioni ed ovociti equini e/o asinini, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e la ricevuta del versamento di **€. 300,00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W020081720400102726902**, per l'istruzione della pratica.

Obblighi

Il gestore del recapito, pena la revoca dell'autorizzazione, è tenuto a:

- a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri **nazionali** di produzione ed importazione di materiale seminale o di embrioni ed ovociti con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni ed ovociti tra recapiti e' consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
- b) tenere un registro cronologico (o un software) di carico per il materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
- c) comunicare trimestralmente al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
- d) rendere pubblico il prezzo per dosi di materiale seminale e/o embrioni per ciascun riproduttore e comunicarlo al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna;
- e) distribuire materiale seminale e/o embrionale esclusivamente ad allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31 del DM 403 del 19 luglio del 2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a);
- f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.
- g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;
- h) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire un Recapito di materiale seminale e/o embrioni per la specie equina e/o asinina

rinnovo nuova autorizzazione (barrare la voce che interessa)

Il sottoscritto

(generalità del richiedente)

(scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune

prov.

Data di nascita

Comune di residenza

prov.

Località, frazione, via

Telefono

fax

e-mail

Codice Fiscale e/o P.IVA

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare se occorre)

Ragione sociale

Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)

Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)

P.IVA

CHIEDE

che venga autorizzato a gestire per il quinquennio |_|_|_|_|

un recapito di materiale seminale equino e/o di embrioni equini e/o asinini

A tal fine dichiara

- che il recapito è ubicato nel Comune di _____ provincia di _____
località _____ via _____
tel. N. _____ fax _____ indirizzo
web _____ e-mail _____;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____
- che il responsabile del recapito è il sig./dott. _____ nato a
_____ prov. _____ il ____ / ____ / _____ residente a
_____ prov. _____ via _____ Partita IVA
_____ o C.F. _____;

DICHIARA

inoltre d'impegnarsi a:

- a) detenere e distribuire materiale seminale e/o embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione ed importazione dello sperma o di embrioni ed ovociti con i quali il recapito intende formalmente collegarsi ed i cui nominativi e numeri univoci nazionali dovrà comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna;
- b) tenere un registro cronologico (o un software) di carico e di scarico separati per materiale seminale e/o materiale embrionale, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;

- c) comunicare semestralmente (entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno) al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna il numero di dosi di materiale seminale e/o embrioni, distinti per riproduttore, distribuiti ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
- d) rendere pubblico il prezzo per dosi di materiale seminale e/o embrioni per ciascun riproduttore e comunicarlo al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna;
- e) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente ad allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31 del DM 403 del 19 luglio del 2000 o ad altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a);
- f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene;
- g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori tutte le informazioni tecniche utili per il corretto impiego del materiale e per la conoscenza del settore;
- h) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni, nonché consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;
- i) sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione.

A l l e g a :

1. Ubicazione, descrizione dei locali e relativi estremi catastali
2. Relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature dell'istituendo recapito
3. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della struttura rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USI competente per territorio
4. l'elenco dei Centri nazionali di produzione ed importazione del materiale seminale, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni, dai quali provengono il materiale seminale e gli embrioni distribuiti;
5. ricevuta del versamento di **€ 300.00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902** per le spese di istruttoria;
6. Certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante
7. Certificato di residenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero della camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto, qualora il richiedente sia una società, un'impresa, un'associazione o un consorzio.

Luogo e data

Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

D) Requisiti dei gruppi di raccolta embrioni per la specie equina e/o asinina

I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono presentare domanda al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna.

I gruppi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dello stoccaggio degli embrioni;
- b) disporre di strutture di laboratorio che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;
- c) disporre di:
 - 1) un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;
 - 2) un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;
- d) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

Autorizzazione

Chiunque intenda gestire un Gruppo di raccolta di embrioni ed ovociti equini, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e/o dei mezzi (rispettivamente nel caso di strutture fisse e/o mobili) e la ricevuta del versamento di **€. 300,00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902**, per l'istruzione della pratica e sopralluogo.

Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni equini

I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;
- c) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del gruppo;
- d) tenere un registro di carico e scarico (anche informatizzato) per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;
- e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;
- h) certificare, su appositi moduli forniti dal **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna della Sardegna, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;
- i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria e provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire un Gruppo di raccolta embrioni per la specie equina e/o asinina

rinnovo nuova autorizzazione (barrare la voce che interessa)

Il sottoscritto

(generalità del richiedente)

(scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune

prov.

Data di nascita

Comune di residenza

prov.

Località, frazione, via

Telefono

fax

e-mail

Codice Fiscale e/o P.IVA

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare se occorre)

Ragione sociale

Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)

Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)

P.IVA

CHIEDE

che venga autorizzato a gestire per il quinquennio ||

un gruppo di raccolta di embrioni per la specie equina e/o asinina

A tal fine dichiara

- che il Gruppo è ubicato nel Comune di _____ provincia di _____
località _____ via _____
tel. N. _____ fax _____ indirizzo
web _____ e-mail _____;
- che il responsabile della gestione sanitaria del Centro è il medico veterinario dott. _____ nato a _____ prov. _____ il ____ / ____ / _____ residente a _____ prov. _____ via _____ Partita IVA _____ o C.F. _____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di _____ con il numero _____;

DICHIARA

inoltre di impegnarsi a:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;
- c) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del gruppo;

- d) tenere un registro di carico e scarico (o software dedicato) per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;
- e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;
- h) certificare, su appositi moduli forniti dal **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna della Sardegna, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;
- i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
- l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzino e il trasporto;
- m) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni;
- n) sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione.

Allega:

1. Indicazione delle attrezzature utilizzate
2. Ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d) del Decreto 403/2000 qualora si utilizzi un laboratorio mobile;
3. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie delle strutture e/o mezzi rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio
4. Ricevuta del versamento di **€ 300,00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902**, per le spese di istruttoria ed il relativo sopralluogo.
5. Indicazione del nominativo dei singoli componenti del gruppo di raccolta e del Veterinario responsabile della gestione del gruppo con autocertificazione dei dati anagrafici, titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione veterinaria ed iscrizione ad albo professionale ed agli elenchi tenuti dal DIRIP per i veterinari fecondatori

Luogo e data

Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

E) Requisiti dei Centri di produzione degli embrioni equini ed asinini

I centri di produzione degli embrioni equini ed asinini, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono presentare domanda **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna e possedere i seguenti requisiti:

- a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro;
- b) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita', così come previsto dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE;
- c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- d) disporre di locali, per il trattamento degli embrioni, privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;
- e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- f) non utilizzare un laboratorio situato in una zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie;
- g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

Autorizzazioni

Chiunque intenda gestire un Centro di Produzione di embrioni equini e/o asinini, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e la ricevuta del versamento di **€ 300,00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902**, per l'istruzione della pratica e sopralluogo.

In particolare nelle domande per l'autorizzazione devono comunque essere ben espressi:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici ed indirizzo del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro allegando autocertificazione con l'espressa indicazione del possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, con l'esclusione delle lauree di primo livello, iscrizione ad Albo Professionale e relativo numero d'Ordine, codice univoco nazionale per l'esercizio della fecondazione artificiale
- c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
- d) elenco dei recapiti collegati;

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna può, in qualunque momento, revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Nell'autorizzazione deve essere fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, all'ubicazione del medesimo ed alle specie trattate (equina e/o asinina).

Obblighi per i centri di produzione di embrioni equini e/o asinini

I centri di produzione di embrioni equini e/o asinini hanno l'obbligo di:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

- c) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;
- d) annotare, su apposito registro (anche informatizzato) dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti ed embrioni: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;
- e) tenere un apposito registro (anche informatizzato) di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;
- f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;
- g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione e matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;
- l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;
- m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

Norme per la Pratica dell'impianto di embrioni equini e/o asinini

Sono autorizzati alla pratica dell'impianto embrionale soltanto i veterinari autorizzati alla fecondazione artificiale iscritti negli appositi elenchi tenuti dal DIRIP che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo.

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna prevede le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, che devono comunque contenere:

- a) eventuali recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale embrionale;
- b) iscrizione all'albo professionale.

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento previo parere di un'apposita commissione regionale di cui all'articolo 21, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000.

I veterinari hanno l'obbligo di:

- a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni;
- c) certificare su appositi moduli forniti dall'Istituto Incremento Ippico della Sardegna, l'intervento di impianto embrionale.

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire un Centro di produzione di embrioni della specie equina e/o asinina

rinnovo nuova autorizzazione (barrare la voce che interessa)

Il sottoscritto
(generalità del richiedente) (scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune prov. Data di nascita

Comune di residenza prov. Località, frazione, via

Telefono fax e-mail

Codice Fiscale e/o P.IVA

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare se occorre)

Ragione sociale

Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)

Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)

P.IVA

CHIEDE

che venga autorizzato a gestire per il quinquennio |_|_|\|_|_|

un Centro di produzione di embrioni per la specie equina e/o asinina

A tal fine dichiara

- che il Centro è ubicato nel Comune di _____ provincia di _____
località _____ via _____
tel. N. _____ fax _____ indirizzo
web _____ e-mail _____;
- che il responsabile della gestione sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con la fecondazione in vitro del Centro è il medico veterinario dott. _____ nato a _____ prov. _____ il ____ / ____ / ____ residente a _____ prov. _____ via _____ Partita IVA _____ o C.F. _____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di _____ con il numero _____;

DICHIARA

inoltre di impegnarsi a:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;
- c) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agencia Agris Sardegna l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del gruppo;

- d) annotare, su apposito registro (o software dedicato) dei prelievi per ciascuna donatrice di oociti: razza, codice di identificazione e stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;
- e) tenere un registro (o software dedicato) di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazioni degli embrioni prodotti nonché del materiale seminale utilizzato;
- f) tenere un registro (o software dedicato) di carico per gli embrioni prodotti e di scarico per gli embrioni in uscita;
- g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni congelati un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi degli embrioni medesimi: specie, razza, numero di identificazione, o matricola, nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio fecondante, secondo il modello di cui all'allegato 2 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001;
- h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del Centro di produzione, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;
- l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente gli embrioni;
- m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto degli oociti. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo;
- n) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni;
- o) sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione.

Allega:

1. Descrizione dei fabbricati ed impianti dei locali e delle attrezzature utilizzate
2. Pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
3. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie delle strutture e/o mezzi rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Usi competente per territorio
4. Ricevuta del versamento di **€ 300,00 mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902**, per le spese di istruttoria ed il relativo sopralluogo.
5. Relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione degli embrioni.

Luogo e data

Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3



MODULISTICA

Campagna di Fecondazione 2014

MOD. 1

All' AGRIS
Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico
Servizio per la Produzione e Riproduzione
Piazza Borgia, 4 - 07014 OZIERI (SS)
FAX 079/781636 - 079/786624

Il/la sottoscritto/a _____ residente in _____ Via _____ N. _____
 Cell. n. _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ codice allevatore
 Unire n. _____ proprietario delle seguenti fattrici, iscritte ai Libri di Selezione tenuti da Codesto Dipartimento, nella piena consapevolezza degli indirizzi della
 selezione equina in Sardegna, indica di seguito le proprie aspirazioni produttive per ciascuna fattrice e due conseguenti opzioni preferenziali per gli stalloni disponibili presso il
 Dipartimento per **l'anno 2014**.

FATTRICE	RAZZA				ATTITUDINE		1° STALLONE SCELTO	2° STALLONE SCELTO
	AA	PSA	PSI	SELLA	PONY	SELLA		
1.								
2.								
3.								

ESITO MONIA 2013:				PARTO		SESSO	MANTELLO	PADRE
1	NON COPERTA	VUOTA	ABORTO	GRAVIDA	DATA _____	M	F	NATO MORTO
2	NON COPERTA	VUOTA	ABORTO	GRAVIDA	DATA _____	M	F	NATO MORTO
3	NON COPERTA	VUOTA	ABORTO	GRAVIDA	DATA _____	M	F	NATO MORTO

FIRMA

_____ il _____

N.B. le indicazioni fornite sono funzionali alla riqualificazione delle attitudini allevatoriali e della singola fattrice e non sono da considerarsi in alcun modo vincolanti per il Dipartimento che potrà suggerire soluzioni alternative nell'ambito dei benefici della Selezione.

OGGETTO: **L. 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni, D.M. 19 luglio 2000 n. 403.**
Domanda di abilitazione alla riproduzione per stallone appartenente a razza per cui non è istituito libro genealogico o registro anagrafico nazionale e per il quale si chiede il riconoscimento dell'interesse locale per l'anno _____

Il sottoscritto
(generalità del richiedente)

(scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune	prov.	Data di nascita
--------	-------	-----------------

Comune di residenza	prov.	Località, frazione, via
---------------------	-------	-------------------------

Telefono	fax	e-mail
----------	-----	--------

Codice Fiscale e/o P.IVA

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare se occorre)

Ragione sociale

Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)
--

Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)
--

P.IVA

CHIEDE

l'abilitazione per la riproduzione del sottoscritto stallone ai sensi della normativa in oggetto.

Specie: Equina Asinina

Nome _____ Anno di nascita _____

Padre _____ Madre _____

II° Padre _____

Razza locale _____

Dati identificativi presenti in anagrafe equini: _____

Il suddetto riproduttore funzionerà presso la stazione di monta del sig.

e rappresenta un soggetto d'interesse locale per i seguenti motivi (spiegare il valore genetico del soggetto ed il previsto utilizzo dei puledri ottenibili dal riproduttore proposto, considerando anche le caratteristiche morfologiche _____

MOD. 3

Al Dipartimento di Ricerca
per l'Incremento Ippico
AGRIS SARDEGNA
Piazza Borgia 4 - 07014 Ozieri SS

OGGETTO: **Richiesta Bollettario C.I.F. Operatori fecondazione artificiale**
L. 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni, D.M. 19 luglio 2000 n. 403.

Il sottoscritto
(generalità del richiedente) (scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune prov. data di nascita

Comune di residenza prov. località, frazione, via

Telefono fax e-mail

Codice Fiscale e/o P.IVA

Iscritto al Registro dei Veterinari Fecondatori della Regione Sardegna con il codice n.

CHIEDE

Che per l'anno _____ gli vengano forniti n. _____ bollettari CIF

Allega copia del pagamento di € _____ per n. _____ bollettari CIF (il prezzo di ciascun bollettario è di € 20,00),

effettuato **mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN:
IT26W0200817204000102726902**

Luogo e data

Firma

MOD. 4

Al Dipartimento di Ricerca
per l'Incremento Ippico
AGRIS SARDEGNA
Piazza Borgia 4 - 07014 Ozieri SS

OGGETTO: **Richiesta bollettari C.I.F. Stalloni privati**
L. 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni, D.M. 19 luglio 2000 n. 403

Il sottoscritto
(generalità del richiedente) (scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune prov. data di nascita

Comune di residenza prov. località, frazione, via

Telefono fax e-mail

Codice Fiscale e/o P.IVA

In qualità di gestore della stazione di monta equina PUBBLICA PRIVATA sita in località _____
del comune di _____ (prov. _____) con codice identificativo regionale _____

COMUNICA

che per l'anno 2014 vi funzioneranno i seguenti Stalloni:

1. Stallone _____ razza _____
Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____
2. Stallone _____ razza _____
Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____
3. Stallone _____ razza _____
Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____
4. Stallone _____ razza _____
Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____
5. Stallone _____ razza _____
Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____

e pertanto si richiedono n. _____ bollettari CIF.

Allegati:

- Certificazione sanitaria rilasciata dal Dott. _____ dell'Azienda Sanitaria Locale n. _____ di _____
- Certificazione di iscrizione repertorio stalloni;
- Copia del pagamento di € _____ per n. _____ bollettari CIF (il prezzo di ciascun bollettario è di € 20,00), effettuato **mediante bonifico bancario intestato a Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico codice IBAN: IT26W0200817204000102726902**

Luogo e data

Firma

OGGETTO: **Campagna di fecondazione 2014: Nota di merito o reclamo**

Il sottoscritto
(generalità dell'utente) (scrivere in stampatello)

Cognome e Nome

Comune

prov.

data di nascita

Comune di residenza

prov.

località, frazione, via

Telefono

fax

e-mail

Codice Fiscale e/o P.IVA

intende esprimere

nota di merito

reclamo

Destinatario _____

Sintetica descrizione della motivazione: _____

Luogo e data

Firma

AGRIS Sardegna	VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE				
Azienda: _____					
Servizio erogato: _____					
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO <i>Indicate su una scala da 1 a 5 la vostra opinione su i servizi erogati 1=scarso; 2=insufficiente; 3=sufficiente; 4=buono; 5=ottimo</i>					
Cortesìa e disponibilit�		① ② ③ ④ ⑤			O Non so
Capacit� di comprendere e risolvere i problemi		① ② ③ ④ ⑤			O Non so
Adeguatezza del servizio alle esigenze dell'azienda		① ② ③ ④ ⑤			O Non so
Competenza tecnica dimostrata		① ② ③ ④ ⑤			O Non so
Tempi di erogazione del servizio		① ② ③ ④ ⑤			O Non so
Importanza che rivestono per l'azienda i servizi erogati		① ② ③ ④ ⑤			O Non so
Giudizio complessivo sul servizio offerto		① ② ③ ④ ⑤			O Non so
Richieder� nuovamente i servizi offerti		sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non so <input type="checkbox"/>	
RISULTATI RAGGIUNTI E SUGGERIMENTI					
Il servizio erogato ha consentito di: _____					

Quali altri servizi Agris dovrebbe fornire? _____					

Ha qualche suggerimento da darci per migliorare il livello di qualit� dei nostri servizi? _____					
Fascia di et� (barrare la casella corrispondente)					
18-30 anni	31-40 anni	41-50 anni	51-60 anni	oltre 60 anni	
Titolo di studio (barrare la casella corrispondente)					
<input type="checkbox"/> Laurea	<input type="checkbox"/> Diploma	<input type="checkbox"/> Licenza media	<input type="checkbox"/> Licenza elementare	<input type="checkbox"/> Nessuno	
A cura dell'ufficio AGRIS (precompilare)					
Servizio:			Unit� organizzativa:		
Modalit� di compilazione		<input type="checkbox"/> Autocompilazione	<input type="checkbox"/> Intervista telefonica	<input type="checkbox"/> Compilazione assistita	

CODICE DI DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLA RIPRODUZIONE EQUINA IN SARDEGNA

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente Codice di disciplina regolamenta i doveri e le sanzioni derivanti dall'esercizio della riproduzione equina in Sardegna.

Articolo 2 Responsabile dell'applicazione

Responsabile dell'applicazione delle regole di cui all'art.1 del presente Codice è l'Agenzia di Ricerca in Agricoltura AGRIS attraverso il Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico sulla base della delega per l'applicazione delle norme di cui alla Legge 30 del 1991, suoi regolamenti e circolari, conferita dalla Regione Autonoma della Sardegna mediante la delibera della Giunta Regionale 4/35 del 1995, al soppresso Istituto Incremento Ippico della Sardegna di cui l'Agenzia ha assunto le funzioni.

Articolo 3 Osservanza delle norme

Sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Codice:

1. I veterinari fecondatori iscritti al competente registro regionale
2. Gli operatori pratici di fecondazione artificiale nella specie equina ed asinina di cui al competente registro regionale
3. I titolari delle Stazioni di monta pubblica e privata per le specie equina ed asinina
4. I titolari dei Centri d'Inseminazione artificiale equina ed asinina con seme refrigerato e congelato
5. Tutti i titolari della Certificazione d'Intervento Fecondativo (CIF)
6. I titolari dei Centri di Produzione del materiale seminale equino e asinino
7. I titolari dei Recapiti del materiale seminale equino ed asinino
8. I titolari dei Centri di raccolta e di stoccaggio degli embrioni equini ed asinini
9. I componenti dei Gruppi di raccolta di embrioni equini ed asinini
10. Tutti i soggetti che in maniera diretta agiscono professionalmente nell'ambito della disciplina regionale per la riproduzione equina

Art. 4 Normativa

Tutti i soggetti di cui all'articolo precedente hanno il dovere dell'osservanza della Legge n. 30 del 1991 e successivi Decreti, Regolamenti e Circolari che disciplinano in Italia la Riproduzione Animale e delle fonti Normative regionali, nazionali e comunitarie riferibili all'esercizio della riproduzione equina ed asinina ed, in particolare, alle norme derivanti dai Regolamenti generali ed annuali prodotti dal Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico dell'Agris, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività predetta nel rispetto dei principi etici generali dinanzi alla Pubblica Amministrazione, ai propri Colleghi, agli Allevatori ed, in generale, agli utenti del servizio offerto. Tutti hanno, altresì, l'obbligo di rispettare le norme e le condizioni previste per il benessere animale e quelle derivanti dalle norme di Polizia Veterinaria in ordine al dovere/obbligo di comunicazione del sospetto di malattie infettive che possono evidenziarsi nel corso dell'attività riferibile al presente Codice.

A coloro che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.

È preciso dovere e responsabilità di ciascuno attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti normative. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante nel caso dovessero essere evidenziati illeciti ed inadempienze.

Articolo 5 Responsabilità

I soggetti di cui all'articolo 3 del presente Codice sono diretti responsabili dei propri atti salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a forza maggiore

Articolo 6 Sanzioni

Agli effetti del presente Codice si distinguono due tipi di sanzioni che vengono erogate in caso d'inadempienze o illeciti

- a) Sanzioni amministrative
- b) Sanzioni disciplinari

Colui che si rende responsabile di atti in violazione delle norme e delle leggi e regolamenti relativi all'esercizio della riproduzione equina risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Articolo 7 Colpa

Agli effetti del presente Codice si definisce "colpa" una mancanza di diligenza, di prudenza o di conoscenza delle norme.

1. E' "colpa grave" quella derivante dalla volontaria violazione delle norme per il raggiungimento di un secondo fine.
2. E' invece definito causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

Articolo 8 Illecito

Si definisce illecito disciplinare qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente a eludere i precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dagli Organi regionali competenti

Articolo 9 Vigilanza

Le sanzioni sono erogate dalla Commissione di Vigilanza di cui al Regolamento della Campagna di fecondazione – parte speciale predisposto dal Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico dell'AGRIS. La Commissione di cui al presente articolo ha il compito di vigilare, analizzare e segnalare tutte quelle condizioni non coerenti con le normative vigenti in materia di riproduzione animale, proponendo di volta in volta al Direttore del Dipartimento i provvedimenti da adottare.

Articolo 10 Attuazione del provvedimento sanzionatorio

Il Direttore del Dipartimento accoglie e dà attuazione alle proposte della Commissione di Vigilanza, valutandone la legittimità. In carenza di legittimità di tali proposte rinvia alla Commissione le stesse motivando per iscritto ed attribuendo un termine temporale alla Commissione per la rivalutazione delle proposte sanzionatorie. Nei casi in cui il Direttore del Dipartimento riconosca nelle violazioni che gli vengono sottoposte dalla Commissione, elementi di rilevanza civile, penale e tributaria provvede ad avanzare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e, se del caso, alla Guardia di Finanza provvedendo, contestualmente, all'erogazione delle sanzioni proposte.

Articolo 11 Sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa, fatto salvo quanto esplicitamente espresso nei Regolamenti generale e annuale prodotti dal Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico viene erogata ai soggetti resisi responsabili delle seguenti colpe con i relativi oneri pecuniari:

- a) Ritardata comunicazione attività svolta (come da regolamento)
- b) Omessa comunicazione delle informazioni relative all'attività oggetto dell'autorizzazione ricevuta dal Dipartimento – 250 euro
- c) Omessa comunicazione di variazione delle condizioni tecnico operative precedentemente accertate e relative all'attività oggetto dell'autorizzazione ricevuta dal Dipartimento – 250 euro
- d) Ritardata emissione del Certificato d'Intervento Fecondativo rispetto all'erogazione del servizio di monta o d'inseminazione artificiale – 5 euro a certificato entro i 30 gg dall'intervento fecondativo, con incremento del 50% oltre i 30 giorni e sino ai 90 giorni ed ulteriore incremento dell'80% oltre i 90 giorni
- e) Ritardata o omessa emissione del Certificato di trasferimento embrionale – 250 euro nel caso di ritardo accertato, 500 euro nel caso di omissione accertata
- f) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Centri di Produzione del materiale seminale – da 50 a 500 euro
- g) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Centri e/o delle Stazioni d'inseminazione artificiale – da 50 a 500 euro
- h) Violazione delle norme riferibili agli obblighi delle Stazioni di monta pubbliche e private – da 50 a 500 euro
- i) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Recapiti del materiale seminale, embrioni ed ovociti – da 50 a 500 euro
- j) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Gruppi di raccolta embrioni– da 150 a 700 euro
- k) Violazione delle norme riferibili agli obblighi dei Centri di Produzione di embrioni – da 150 a 700 euro

- l) Detenzione ed impiego di materiale seminale congelato non proveniente da un recapito regolarmente autorizzato in Sardegna – da 300 a 1000 euro
- m) Detenzione e impianto di embrioni non provenienti da un recapito regolarmente autorizzato in Sardegna – da 500 a 1500 euro
- n) Inseminazione di una fattrice o trapianto di embrione in ricevente nel territorio della Sardegna con emissione di apposita certificazione al di fuori della Regione - 1500 euro

Articolo 12 Sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare, fatto salvo quanto esplicitamente espresso nei Regolamenti generale e annuale prodotti dal Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico, viene erogata ai soggetti resisi responsabili delle seguenti colpe con i relativi provvedimenti:

- a) Reiterata violazione delle fattispecie di cui al precedente articolo 11 – sospensione dell'autorizzazione immediata ed estesa alla stagione successiva. Per il ripristino dell'autorizzazione il soggetto resosi responsabile della violazione dovrà attenersi alle norme concessorie previste per la prima autorizzazione
- b) False comunicazioni – sospensione dell'autorizzazione immediata ed estesa alla stagione successiva. Per il ripristino dell'autorizzazione il soggetto resosi responsabile della violazione dovrà attenersi alle norme concessorie previste per la prima autorizzazione
- c) Reiterazione fattispecie di cui al punto b) del presente articolo – Revoca dell'autorizzazione
- d) False certificazioni – Revoca e denuncia all'Autorità Giudiziaria
- e) Violazioni riferibili ai punti l), m) ed n) del precedente articolo 11 – Revoca dell'Autorizzazione e denuncia all'Autorità Giudiziaria ed alla Guardia di Finanza

Articolo 13 Casi speciali

Tutte le eventuali violazioni non espressamente richiamate nei precedenti articoli 11 e 12 del presente Codice dovranno essere valutate dalla Commissione di Vigilanza sulla base delle norme ordinarie e speciali della Legislazione vigente.

Articolo 14 Comunicazione della sanzione

L'erogazione della sanzione, resa ufficiale da specifico provvedimento del Direttore del Dipartimento viene comunicata al soggetto responsabile della violazione accertata, per iscritto e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 15 Ricorso

Il soggetto a cui è stata applicata la sanzione può ricorrere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (fa fede la data della cartolina di avviso), trascorsi i quali la sanzione diviene effettiva ed esigibile. Il ricorrente può produrre informazioni e documenti e riferire circostanze a propria discolpa. Il ricorso va presentato al Direttore del Dipartimento che istituirà apposita Commissione per la rivalutazione entro l'anno solare di riferimento e che sarà composta da 3 dirigenti o funzionari dell'AGRIS diversi dai componenti della Commissione di Vigilanza. Il ricorso sospende temporaneamente gli effetti della sanzione, sino ad accoglimento o conferma della sanzione che diverrà immediatamente esecutiva

Articolo 16 Controversie

Ai fini di ogni controversia legale relativa al presente Codice è competente il Foro di Sassari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGRIS SARDEGNA

Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico

Piazza Duchessa Borgia, 4 – 07014 OZIERI (SS)

Tel. 079/781600 – fax 079/786624

www.sardegnaagricoltura.it

Direttore: Dott. MVet. Raffaele CHERCHI

e-mail: rcherchi@agrisricerca.it



CENTRO DI RIPRODUZIONE EQUINA

Località Su Padru – Ozieri

Tel. 079/783027 – fax 079/783380

e-mail: cre@agrisricerca.it

Direttore Sanitario ad interim: Dott. MVet. Ignazio Cossu

Tel. 079/781618 – fax 079/786624

e-mail: icossu@agrisricerca.it